

N. 01502/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02502/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2502 del 2009, proposto da:

- Giuliana Baroni, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Bernasconi, con domicilio eletto presso Ivan Pastorelli in Milano, via Savarè, 1;

contro

- Comune di Arcisate, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sala, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;

per l'annullamento

- della delibera Consiglio Comunale n. 24 del 20.4.2009, recante controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del PGT ex art. 13 LR 12/2005, nella parte in cui respinge l'osservazione presentata dall'odierna ricorrente ed azzona il mappale 794 di proprietà Baroni in area agricola, nonchè di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso e segnatamente, ove occorrer possa, della delibera Consiglio Comunale n. 77 del 22.12. 2008, in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arcisate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'odierno ricorso – notificato il 22.10.2009 e depositato il successivo 16.11.2009 - l'esponente, proprietaria del terreno sito in Comune di Arcisate (VA), distinto al mappale 794 e avente estensione di 2.070 mq, ha impugnato l'azzonamento in "T5 area agricola" della predetta proprietà, deciso dall'amministrazione nel nuovo strumento urbanistico comunale.

I motivi di ricorso fanno leva sui vizi di eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e difetto di istruttoria che affliggerebbero la scelta comunale, atteso che il fondo di proprietà dell'istante avrebbe, secondo la sua ricostruzione, una oggettiva vocazione edificatoria.

Si è costituito il Comune di Arcisate, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

L'amministrazione, in particolare, ha riferito che, nel previgente P.R.G. approvato con Deliberazione di G.R. n. 52195 del 01.03.1990, l'area di proprietà Baroni ricadeva in zona E2 agricola (cfr. doc. 3 della resistente dep. il 25.1.2013), come le ulteriori aree circostanti, site a nord e a sud dell'area medesima. Ad est dell'area della ricorrente vi sarebbe stato, poi, un vasto ambito territoriale non edificato destinato ad attrezzature pubbliche, ricadente quindi in zona F2 e solo ad ovest di detta area

insisterebbe un insediamento residenziale.

A seguito dell'adozione del P.G.T., avvenuta con deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2008, l'area di cui si discute è stata ricompresa tra le aree boscate, allo stesso modo delle altre aree prima destinate a zona agricola. In relazione a tale destinazione la ricorrente ha presentato osservazioni, chiedendo la modifica dell'azzoneamento e adducendo, a sostegno, l'espletamento nel 2005 di una pratica di "Compensazione forestale", al fine di riportare il fondo de quo "al suo originario utilizzo agricolo, previo disboscamento ed estirpazione delle ceppaie", procedendo poi alla variazione della classificazione catastale dell' area de qua, censita così a prato.

Sempre nelle ridette osservazioni, la ricorrente avrebbe quindi chiesto l'assegnazione di "possibilità edificatorie almeno pari o uguali agli indici fondiari applicati per le realizzazioni operate nel comparto a ovest, ricompreso tra le vie S. Alessandro e Leonardo da Vinci".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20 aprile 2009 avente ad oggetto l'esame delle osservazioni e delle controdeduzioni e l'approvazione definitiva del P.G.T. (cfr. doc. 1 della resistente, dep. il 25.1.2013), il Comune avrebbe sì riconosciuto che l'area non aveva più caratteristiche boschive, ma deliberando, al contempo, di ricondurla ad area agricola, con modifica del Piano delle Regole.

Quanto, invece, alla richiesta della proprietà di attribuire all'area una destinazione residenziale, l'ente avrebbe respinto l'osservazione, sul presupposto che la variazione richiesta avrebbe prodotto effetti sostanziali non compatibili con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di tutela del fondovalle.

Da ciò, la richiesta del Comune di respingere in toto l'odierna impugnazione, siccome infondata in fatto e in diritto.

In prossimità dell'udienza di merito entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche.

La difesa del resistente ha, altresì, eccepito la tardività della memoria della ricorrente, depositata il 5/02/2013, e, comunque, l'inammissibilità del nuovo motivo con essa introdotto.

Alla pubblica udienza del 7/03/2013 la causa, sentite le parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità della memoria illustrativa depositata da parte ricorrente in data 05/02/2013 (ovvero ventinove giorni liberi prima dell'udienza, anziché trenta come disposto dall'art. 73, co. 1, c.p.a.) così come articolata da parte resistente.

L'eccezione è fondata.

Come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza 23.02.2012 n.1058), la violazione dei termini sanciti dall'art. 73, co. 1, c.p.a. conduce all'inutilizzabilità processuale degli atti di costituzione in giudizio e delle memorie, con la conseguente inammissibilità delle domande, eccezioni in senso stretto e prove colà introdotte (o allegate).

Non sussistono, peraltro, neppure i presupposti per la concessione, nel caso di specie, della rimessione in termini per errore scusabile, ex art. 37, co. 1, c.p.a., non ravvisandosi qui i presupposti richiesti dalla citata norma, come rigorosamente interpretati dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza 2 dicembre 2010, n. 3, resa in materia elettorale), non essendo configurabili né impedimenti di fatto, né oggettive ragioni di incertezza.

La causa viene, pertanto, decisa dal Collegio senza tenere conto della memoria illustrativa depositata da parte ricorrente in data 05.02.2013.

Quanto al nuovo motivo che sarebbe stato introdotto per la prima volta nella cit. memoria illustrativa, si tratta, a ben vedere, dello stesso motivo riproposto in sede di memoria di replica, con il quale l'esponente deduce il vizio di disparità di trattamento in relazione alla diversa zonizzazione operata da parte dell'amministrazione rispetto al mappale 795, confinante con quello dell'istante.

Ebbene, ad avviso del Collegio, tale motivo non è riconducibile a quello proposto col ricorso introduttivo che, seppure articolato in una pluralità di censure, non contempla affatto il vizio di disparità di trattamento, né in generale, né con specifico riguardo al mappale 795 cit.

Ne consegue che, tale motivo risulta effettivamente "nuovo" e, come tale, inammissibile, essendo stato introdotto per la prima volta in sede di memoria di replica, in palese violazione degli artt. 40, 41, 43 e 73, co. 1 c.p.a. (in disparte la palese tardività del motivo stesso, vertente su una deliberazione pubblicata diversi anni or sono all'Albo pretorio, ovvero a partire dal 01/07/2009).

Passando all'esame del merito e, quindi, dell'unico motivo articolato nel ricorso, il Collegio osserva quanto segue:

- l'esponente deduce l'eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e difetto di istruttoria; il travisamento della situazione di fatto; lo sviamento e l'ingiustizia manifesta; la violazione dell'art. 42 Cost.; il contrasto con gli obiettivi stabiliti nel Documento di Piano; l'errore di motivazione.

In sostanza, secondo la ricorrente, la scelta dell'amministrazione di azionare la sua area come agricola sarebbe del tutto illogica e irrazionale, trattandosi di un piccolo appezzamento posto in pieno centro cittadino, a soli 100 mt dalla stazione ferroviaria, dalla piazza principale e dalla Chiesa parrocchiale e a ridosso di una zona

densamente edificata. Detta area non avrebbe comunque vocazione agricola, sempre secondo la prospettazione ricorrente, trattandosi di terreno scosceso. La motivazione espressa in sede di controdeduzioni, poi, facendo leva sul generale obiettivo di riduzione del consumo di suolo sarebbe errata, non avendo il P.G.T. tale obiettivo.

Il Comune contro deduce alle prospettazioni avversarie, contestandole già in punto di fatto, atteso che:

a) la proprietà Baroni non sarebbe a soli 100 mt dal centro del paese, ma ad oltre 800 mt di distanza da esso;

b) detta proprietà non sarebbe inserita in un contesto urbanizzato, giacché il lotto finirebbe solo per un lato col tessuto urbano consolidato essendo, per il resto, inserito in una ampia zona a verde naturale (agricola e boschiva), che attraverserebbe il territorio comunale in direzione nord - sud e separerebbe le frazioni di Brenno Useria e Arcisate, interrompendone la continuità edificatoria e così preservando l'identità fisica delle due diverse località.

Il motivo è infondato.

Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti, con particolare riguardo alla Tavola allegata al P.G.T. impugnato (cfr. doc. sub n. 6 della produzione comunale), emerge come le caratteristiche dell'area di proprietà dell'istante, tenuto anche conto dell'ambito in cui essa è inserita, non siano affatto quelle descritte nel ricorso introduttivo.

In effetti, si tratta di area che, non diversamente da quanto disposto con la precedente pianificazione urbanistica (risalente al P.R.G. del 1990; cfr. documento depositato dal Comune sub n.3), ricade in zona agricola e confina con una vasta area avente, in base al previgente P.R.G., destinazione a "F2 attrezzature pubbliche residenziali", ora destinazione ad area di trasformazione "AT3" (per la quale l'obiettivo urbanistico

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013
con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)